

Paolo Anania per « l'aggregazione del comune di Castelfranci al mandamento di Montella in provincia di Avellino. » (V. tornata del 14 marzo 1901).

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca Paolo Anania per isvolgere la sua proposta.

De Luca Paolo Anania. Onorevoli colleghi, sarò molto breve. La proposta, che io faccio, risponde ad un bisogno vero ed urgente di una modesta quanto buona popolazione rurale. Già prima della promulgazione della legge sulle circoscrizioni giudiziarie il comune di Castelfranci in provincia di Avellino si trovava in condizioni molto difficili, giacchè i suoi abitanti erano obbligati a recarsi agli uffici di registro di Atripalda e di Montella. Venuta la legge sulle circoscrizioni giudiziarie, e, abolita la pretura di Montemarano, fu aggregato alla pretura di Paternopoli lontanissimo dal Comune. Per tutte queste ragioni i Consigli comunali dei due Comuni hanno deliberato l'aggregazione a Montella; lo stesso ha deliberato unanimemente il Consiglio provinciale, ed è per questo che io ho presentato la proposta, che mi auguro la Camera vorrà prendere in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Il ministro di grazia e giustizia, con le debite riserve, non si oppone di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole De Luca Paolo Anania.

Presidente. Domando alla Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole De Luca Paolo Anania.

Il ministro ha dichiarato di non opporsi.

(La Camera la prende in considerazione).

Discussione del disegno di legge: Approvazione di una convenzione con la provincia di Mantova.

Presidente. Viene ora in discussione il disegno di legge: Approvazione della convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: « *Articolo unico.* È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione stipulata il 6 aprile 1900 nella sede del Ministero del Tesoro in Roma, tra il Ministero del Tesoro ed il presidente della Deputazione provinciale di Mantova, per la quale è definitivamente composta ogni vertenza d'eccesso d'estimo e di contributi idraulici nella Provincia medesima, ed il sussidio stabilito con la precedente convenzione, stipulata il 23 aprile 1894 e approvata dalla legge 19 luglio 1894, n. 359, è ridotto ad annue lire 120,000 dal 1° gennaio 1896 sino alla attuazione del nuovo Catasto nella Provincia predetta, e cioè sino al 30 giugno 1899.

« La convenzione medesima sarà ammessa a registrazione col solo pagamento della tassa fissa di una lira. »

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Fermo Rocca.

Rocca Fermo. Mi era iscritto per parlare su questo disegno di legge, supponendo che avesse potuto provocare qualche discussione; ma siccome vedo che nessuno parla sul medesimo, così mi limito soltanto ad osservare: che la convenzione sottoposta alla nostra approvazione porta la firma dell'onorevole Bosselli; che essa venne accettata dal suo successore al tesoro, l'onorevole Rubini, e che fu poi presentata alla Camera dall'onorevole ministro Di Broglio con voto favorevole.

Sono certo pertanto che la Camera vorrà far buon viso alla convenzione 6 aprile 1900, la quale trae la sua origine dal disposto della legge sui lavori pubblici 25 marzo 1865, e precisamente dall'articolo 177 che stabiliva sin d'allora un fondo di sussidio a favore della provincia di Mantova, perchè nel vecchio catasto mantovano, a differenza di quello milanese, compiuto nel 1759, era stato dedotto dal valore imponibile dei fondi il peso del mantenimento delle arginature e dei canali di scolo.

Mi dispenso dall'aggiungere ulteriori parole anche perchè, dalle relazioni del Ministero e della Giunta del bilancio, rileverete, onorevoli colleghi, come la presente Convenzione non sia che la proroga dell'altra, approvata con la legge del 19 luglio 1894, modificata però a favore dello Stato, nel senso che questi dovrà pagare alla provincia di Mantova sole lire 120.000 annue, per il periodo dal 1° gennaio 1896 al 30 giugno 1899, in